SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO EVENTI SISMICI
PROVINCIA DI L'AQUILA, 6 APRILE 2009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peris Ferrandis Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Peris Ferrandis Sonia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Sevilla» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud - Scuola Universitaria di Scienze della Salute - di Siviglia (Spagna) in data 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 1999 presso la «Universidad de Sevilla» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud - Scuola Universitaria di Scienze della salute - di Siviglia (Spagna) dalla sig.ra Peris Ferrandis Sonia nata a La Puebla del Rio (Siviglia) (Spagna) il giorno 27 ottobre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10305

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Khaldoun Khawatmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Khaldoun Khawatmi nato a Alep (Siria) il giorno 12 marzo 1960, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 10 settembre 1987 da'Institul de Medicina şi Farmacie Iasi -Facultatea de Medicina - Romania, al fine dell'esercizio in Italia della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dall'Institul de Medicina şi Farmacie Iasi - Facultatea de Medicina - Romania, in data 10 settembre 1987 al sig. Khaldoun Khawatmi, nato a Alep (Siria) il giorno 12 marzo 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Khaldoun Khawatmi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10304

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Simone Bernabei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Simone Bernabei, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista diplomato» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel d.m. n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista diplomato», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Simone Bernabei, nato a Varese il 20 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (d.m. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10289

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mauro Bernasconi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Mauro Bernasconi, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomato, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomato, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Mauro Bernasconi, nato a Varese il 27 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10290

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Biancardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Giorgia Biancardo, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Giorgia Biancardo, nata a Luino (Varese) il 30 novembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10291

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alice Di Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alice Di Paolo, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Alice Di Paolo, nata a Como il 24 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10292

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Saverio Angelo Garofalo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Saverio Angelo Garofalo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomato, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomato, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Saverio Angelo Garofalo, nato a Gravedona (Como) il 25 febbraio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10293

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Giudici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lucia Giudici, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Lucia Giudici, nata a Como il 23 agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10294

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnese Mezzasalma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Agnese Mezzasalma, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Agnese Mezzasalma, nata a Milano il 13 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10295

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gemma Manzoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gemma Manzoni, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo fisioterapista diplomata, conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Gemma Manzoni, nata a Como il 22 giugno 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10296

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cinzia Mondino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cinzia Mondino, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Cinzia Mondino, nata a Cuneo il 12 marzo 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10297

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Piazza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silvia Piazza, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Silvia Piazza, nata a Gravedona (Como) il 5 luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10298

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Roncoroni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elena Roncoroni, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Elena Roncoroni, nata a Como il 5 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10299

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Luca Rumi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Luca Rumi, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Luca Rumi, nato a Cantù (Como) il 28 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10300

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rachele Sonnino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rachele Sonnino, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Rachele Sonnino, nata a Busto Arsizio (Varese) il giorno 1º febbraio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10301

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Emanuele Taiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Emanuele Taiana, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Emanuele Taiana, nato a Como il 26 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10302

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Turazzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elena Turazzi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.», con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Elena Turazzi, nata a Varese il giorno 2 giugno 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10303

DECRETO 5 agosto 2009.

Sostituzione del rappresentante della Coldiretti della provincia di Torino del Comitato provinciale INPS.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto n. 11 del 19 ottobre 2006 con il quale è stato riconosciuto il Comitato provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che in tale decreto a rappresentare la Coldiretti della Provincia di Torino, era stato nominato il sig. Roberto Barbero;

Visto il decreto n. 1 del 18 marzo 2008 con il quale era stato designato il sig. Emilio Fugazzi in sostituzione del sig. Roberto Barbero;

Considerato che con lettera prot. n. 993 DF/ba del 29 luglio 2009 la Coldiretti della Provincia di Torino ha designato il sig. Giovanni Rolle, domiciliato per la carica presso la Coldiretti della Provincia di Torino, indirizzo e-mail torino@coldiretti.it - tel. 011/6177252, in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Giovanni Rolle è chiamato a far parte del comitato provinciale INPS di Torino in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi.

Torino, 5 agosto 2009

Il direttore provinciale: GRIPPA

09A10285

DECRETO 5 agosto 2009.

Sostituzione del rappresentante della Coldiretti della provincia di Torino, in qualità di presidente, della speciale commissione in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali commissioni del Comitato provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che il sig. Roberto Barbero era stato chiamato a far parte, in qualità di presidente, della speciale commissione componente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il decreto n. 3 del 18 marzo 2008 con il quale era stato designato il sig. Emilio Fugazzi in sostituzione del sig. Roberto Barbero;

Considerato che con lettera prot. n. 993 DF/ba del 29 luglio 2009 la Coldiretti della Provincia di Torino ha designato il sig. Giovanni Rolle, domiciliato per la carica presso la Coldiretti della Provincia di Torino, indirizzo e-mail torino@coldiretti.it - tel. 011/6177252, in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna a far parte della Speciale commissione sopra indicata, in qualità di presidente, è chiamato il sig. Giovanni Rolle in sostituzione del sig. Emilio Fugazzi.

Torino, 5 agosto 2009

Il direttore provinciale: GRIPPA

09A10286

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Glavan Dumitru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione e installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Glavan Dumitru, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di compimento della scuola professionale -qualifica di elettricista per centrali, stazioni e reti elettriche, conseguito nell'anno 1974 presso il Gruppo Scolastico Energetico in località Brasov; del Diploma di maturità - profilo elettrotecnico, conseguito nell'anno 1983 presso il Liceo Industriale «Tractorul» in località Brasov; del Certificato di compimento della Scuola di Capimastri conseguito nell'anno 1998, attestante la qualifica di «Capomastro» nella specialità di montaggio e riparazioni macchine ed apparati elettrici, conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola di Capimastri «Colorom» in località Codlea - provincia di Brasov (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Romania ed in Italia in imprese abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Glavan Dumitru, cittadino rumeno, nato a Teliu (Romania) in data 26 ottobre 1956, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A10287

DECRETO 3 agosto 2009.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo», con sede legale in Milano e nomina degli organi della procedura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, e «Fortune Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109, entrambe con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società «Mythos Fiduciaria S.r.l.» e «Fortune Fiduciaria S.r.l.» composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 473/2009 del 23 luglio 2009, depositata in data 29 luglio 2009, con la quale la società «Lubin società consortile a responsabilità limitata», con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05379450967, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge l° agosto 1986, n. 430, poiché risulta essere controllata dalle società Mythos Fiduciaria S.r.l., in l.c.a. e Fortune Fiduciaria S.r.l., in l.c.a.;

Considerato che dalla visura tratta dal registro delle imprese di Milano, documento n. T 49835199 estratto dal registro imprese in data 29 luglio 2009, risulta che la Lubin società consortile a responsabilità limitata è controllata, a titolo fiduciario, in misura del 50 % ciascuna da Mythos Fiduciaria S.r.l., in l.c.a. e Fortune Fiduciaria S.r.l., in l.c.a.;

Considerato, altresì, che dalla documentazione prodotta dal commissario liquidatore, avv. Roberto Pincione, risulta che i mandati fiduciari numeri 602, 603, 604, 605 e 606, ciascuno relativo ad una quota del 5 % del capitale sociale ed intestati a Mythos Fiduciaria S.r.l. sono stati tutti conferiti dalla società Millennium Immobiliare S.r.l., C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01922170350, mentre i mandati fiduciari numeri 758, 759, 760, 761 e 762 ciascuno relativo ad una quota del 5 % del capitale sociale ed intestati a Fortune Fiduciaria S.r.l., in l.c.a. sono stati tutti conferiti dalla medesima società Millennium Immobiliare S.r.l.;

Considerato, infine, che dalla visura storica tratta dal registro delle imprese di Milano, documento n. T 49843013 estratto dal registro imprese in data 29 luglio 2009, Millennium Immobiliare S.r.l. risulta cancellata dal predetto registro per cessazione dovuta a fusione per incorporazione nella Lubin società consortile a responsabilità limitata, per atto del notaio Pietro Sormani in data 27 dicembre 2006, repertorio n. 343085, raccolta 75019, iscritto nel registro delle imprese il 29 dicembre 2006;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, l° comma, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore ed il medesimo Comitato di sorveglianza già nominati per le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.» e «Fortune Fiduciaria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo», con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05379450967, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla relativa procedura è preposto il Comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 3 agosto 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A10306

DECRETO 4 agosto 2009.

Consegna definitiva della viabilità secondaria al comune di Muro Lucano.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in, particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il d.m. del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dei M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto, altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al Commissario *ad acta* il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato d. m., del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto che l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. del M.S.E. (già M.A.P.) ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto che tra le suddette opere oggetto di revoca rientra la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano di cui al progetto n. 39/60/6062;

Visto che con Convenzione in data 27 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 legge n. 219/1981 e l'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altri (oggi ICLA S.p.A. in liquidazione) sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nerico;

Visto che con delibera CIPE in data 8 giugno1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.190 del 13 luglio1983, il concedente è stato autorizzato ad includere alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui al predetto art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto che con atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stpulato in data 1° luglio 1987, approvato con decreto del Ministro designato in data 28 luglio 1987, il concedente ha affidato al concessionario la progettazione e la realizzazione della citata strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano;

Visto che con decreto del Ministro designato in data 7 ottobre 1988 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della strada in argomento;

Visto che con decreto n. 245/GST/MICA del 21 dicembre 1995 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato è stata approvata, tra l'altro, la perizia n. 4;

Visto il decreto n. 93/B5/MAP del 3 ottobre 2003 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano prop. n. 39/60/6062 - assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi ICLA S.p.A. in liquidazione;

Visto il decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003 convertito nella legge n. 47 del 27 febbraio 2004;

Visto il proprio decreto n. 6 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i., dei Provveditorati alle oo.pp. (oggi Provveditorati interregionali alle oo.pp. e già Servizi integrati infrastrutture e trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto con certificazione del 12 dicembre 2003 e atto integrativo del 16 giugno 2004 la Commissione di collaudo in c.o. nominata dall'Amministrazione concedente, ha certificato lo «Stato di consistenza dei lavori utilmente eseguiti alla data di revoca della concessione», realizzati dal Concessionario revocato I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto che tale certificazione ha riguardato anche le viabilità secondarie tutte già realizzate dal Concessionario revocato;

Visto che i suddetti lavori sono stati collaudati staticamente con certificati in data 29 aprile 1998, in data 26 novembre 1998, in data 6 luglio 2004 e in data 14 luglio 2005;

Visto il disciplinare stipulato in data 5 marzo 2004 con il quale il Commissario *ad acta* ha affidato al provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata (oggi provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata e già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/60/COM/6062, con esclusione delle procedure espropriative;

Visto che sono, pertanto, di competenza del provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata (già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata) le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto il decreto n. 73/65/MAP del 4 ottobre 2004 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale le aree interessate dal lavori del progetto in argomento sono state consegnate al Commissario *ad acta* per i successivi adempimenti di competenza di cui al citato art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il proprio decreto n. 98 dell'11 aprile 2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Prog. n. 39/60/COM/6062, redatto dal provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata (già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata);

Visto che i citati lavori di completamento non hanno riguardato le viabilità secondarie in quanto le stesse risultavano già realizzate;

Visto il proprio decreto n. 106 del 21settembre 2005 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale di gara rep. n. 6829 per l'affidamento dei lavori in argomento aggiudicati all'A.T.I. Lopardo Vincenzo (Capogruppo) - Gruppo Marmo S.p.A. - C.A. Costruzioni S.r.l.;

Visto il proprio decreto n. 156 del 30 gennaio 2006 con il quale è stato approvato il contratto dei 12 dicembre 2005 rep. n. 6856 stipulato tra l'A.T.I. Lopardo Vincenzo ed altre ed il provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza (già S.I.I.T. Puglia e Basilicata) per l'affidamento dei lavori in questione;

Visto il proprio decreto n. 392 del 22 ottobre 2007 relativo alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata - Sede coordinata Potenza ed approvata dal responsabile del procedimento con determinazione dell'8 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto n. 411 del 3 dicembre 2007 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo n. 6911 di Rep. stipulato in data 13 novembre 2007 tra il Provveditorato interregionale alle oo.pp. Puglia e Basificata e l'A.T.I. Lopardo Vincenzo (Capogruppo) per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di variante e suppletiva;

Visto che i lavori di completamento, consegnati in data 4 maggio 2006, sono stati ultimati in data 30 ottobre 2007 e collaudati staticamente in data 29 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto n. 460 del 1° settembre 2008 con il quale sono state approvate le risultanze del Certificato di collaudo, emesso in data 21 maggio 2008 dalla Commissione di collaudo, dei citati lavori completamento della strada in argomento;

Visto il proprio decreto n. 489 del 21 novembre 2008 con il quale è stata autorizzata la consegna delle viabilità secondarie ai comuni di Muro Lucano e di Bella, per quanto di rispettiva competenza, ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra l'ing. Paolo Turi, coordinatore dell'Ufficio del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002 e Responsabile della sede di Salerno del M.S.E. - D.G.I.A.I., in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 20 luglio 2009 con il quale l'Ufficio commissariale ha consegnato in via definitiva al comune di Muro Lucano le viabilità secondarie realizzate nell'ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano;

Decreta:

Art. 1.

É approvato il verbale sottoscritto in data 20 luglio 2009 di consegna definitiva al comune di Muro Lucano delle viabilità secondarie realizzate nell'ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano - Prog. n. 39/60/COM/6062.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981, sarà volturata, a proprio nome e a sua cura e spese, dal Comune di Muro Lucano ad acquisizione del decreto definitivo di esproprio.

Art. 3.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r al comune di Muro Lucano ed al Provveditorato Interregionale alle oo.pp. Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il Commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

09A10288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 10 agosto 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Desulo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Desulo (provincia di Nuoro) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate contestualmente dalla metà più uno dei membri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 6 agosto 2009, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38/37 del 6 agosto 2009, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Desulo e la nomina quale commissario straordinario del dott. Michele Lavra, segretario comunale, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Desulo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Lavra, segretario comunale, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Desulo fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità. di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 10 agosto 2009

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Scioglimento del consiglio comunale di Desulo e nomina del commissario straordinario

Nel Consiglio comunale di Desulo (Provincia di Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal Sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e nel rispetto dell'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 6 agosto 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del predetto decreto.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Desulo e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Michele Lavra, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: ASUNIS

09A10358

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO EVENTI SISMICI
PROVINCIA DI L'AQUILA, 6 APRILE 2009

CIRCOLARE 25 agosto 2009.

Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009. (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati).

1. Oggetto

I presenti indirizzi, emanati ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OPCM 3790/2009, forniscono criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che hanno riportato danni tali da renderli inagibili con esito dei rilievi di agibilità di tipo E, fermo restando che in caso di ricostruzione di immobile distrutto dovranno essere rispettate le "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 ed entrate in vigore dal 1° luglio 2009.

2. Valutazione del danno

Il danno deve essere valutato conformemente ai criteri della scheda AeDES, di cui all'OPCM 3753/2009; il tecnico incaricato della progettazione dei lavori provvederà, quindi, ad effettuare autonomamente tale valutazione, a compilare la predetta scheda per le sezioni da 1 a 4 e ad allegarla alla relazione ponendo chiaramente in evidenza la coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati.

3. Obiettivi degli interventi

Gli obiettivi fondamentali da conseguire con gli interventi per i quali è prevista la copertura economica ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi sono definiti nell'art. 1 comma 1 dell'OPCM 3790: *"Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali".*

Nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate (danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES) ed il livello di sicurezza (da determinare mediante un'analisi riferita alla struttura priva di danno) sia maggiore del 60% dell'adeguamento sismico, potranno comunque essere realizzati, oltre agli interventi di riparazione delle parti non strutturali ed impiantistiche, anche interventi di rafforzamento locale finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.3 della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e con gli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009", con un innalzamento del tetto di spesa per il solo rafforzamento da 150 €/mq a 250 €/mq. Allo stesso modo si potrà operare, con scelta del proprietario o dell'assemblea condominiale, su proposta ragionata del progettista, sia quando, ancora con danni strutturali leggeri, il livello di sicurezza sia minore del 60% dell'adeguamento, sia quando le parti strutturali abbiano danni più rilevanti ma concentrati in pochi elementi ed il livello di sicurezza della struttura considerata non danneggiata sia comunque superiore al 60% dell'adeguamento sismico. In tal caso gli interventi di rafforzamento locale avranno l'obiettivo di eliminare le carenze strutturali locali che hanno determinato il danno strutturale, ripristinando pienamente e migliorando il livello di sicurezza teorico. Così operando la valutazione dell'incremento della sicurezza sarà limitata alle parti strutturali su cui si interviene, in modo da ridurre i tempi tecnici di progettazione ed esecuzione. Da quanto sopra detto appare evidente come, qualora le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, si può evitare la verifica globale della struttura per accertarne il livello di sicurezza, effettuando solo lavori di rafforzamento sismico, oltre alle riparazioni, così come disciplinati dall'OPCM 3779 e dai relativi indirizzi del Commissario Delegato.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico e procedurale relativo alla suddetta fattispecie di intervento ricadente nell'ambito del rafforzamento locale si farà riferimento agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009".

Nei casi in cui la struttura sia significativamente danneggiata o abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% dell'adeguamento sismico potranno essere realizzati interventi di miglioramento simico coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.2 delle "Norme tecniche delle costruzioni" di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.2. della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", che recitano:

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

***C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO** (Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009)*

La valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento è obbligatoria, come specificato nel § 8.3 delle NTC, ed è finalizzata a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto.
Nel caso di intervento di miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà, necessariamente, la struttura nel suo insieme, oltre che i possibili meccanismi locali.
In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell'adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. Ovviamente la variazione dovrà avvenire in senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di collasso da fragili a duttili.

In ogni caso, al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino dell'agibilità sismica, che deve essere conseguita primariamente attraverso interventi per l'eliminazione delle condizioni di rischio, la riparazione e/o il reintegro degli elementi non strutturali e strutturali.

Gli interventi sugli elementi strutturali, effettuati per conseguire il miglioramento sismico della costruzione, e non una semplice riparazione, saranno innanzitutto finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell'edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3 del D.M. 14.01.08.

I lavori di riparazione con miglioramento sismico non dovranno comportare modifiche alla configurazione strutturale salvo quando ciò è indispensabile per migliorare la capacità resistente della struttura.

I contenuti dei successivi paragrafi di questi "Indirizzi" specificano i dettagli tecnici e procedurali relativi agli interventi che, oltre a riparare l'immobile ai fini del ripristino dell'agibilità sismica, conseguono il miglioramento sismico dell'edificio.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le possibili scelte sugli interventi di rafforzamento strutturale, in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza riferito alla struttura non danneggiata (condizione pre-sisma)

	LIVELLO DI SICUREZZA	
DANNO	**<60% dell'adeguamento**	**>60% dell'adeguamento**
Danno strutturale nullo o leggero su meno di 2/3 della struttura	Miglioramento (OPCM 3790) oppure Rafforzamento locale (OPCM 3779) a scelta del proprietario	Rafforzamento locale (OPCM 3779)
Danno strutturale leggero su più di 2/3 o danno superiore anche localizzato	Miglioramento (OPCM 3790)	Miglioramento (OPCM 3790) oppure rafforzamento locale (OPCM 3779) a scelta del proprietario

4. Competenza dei diversi tipi di intervento

Nel caso di edificio di proprietà unica, il proprietario può presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'OPCM 3790/09, per tutti gli interventi (non strutturali, impiantistici e strutturali) necessari per ripristinare, rafforzare o ricostruire l'edificio.
Nel caso di edificio di proprietà condominiale, in relazione al tipo di intervento, potranno presentare domanda per accedere al contributo al Sindaco, secondo quanto disposto dall'art.2 dell'OPCM 3790/09, i proprietari di ciascuna unità immobiliare, per quest'ultima, e l'amministratore o il rappresentante del condominio, della comunione o del consorzio, per le parti comuni. Lo stesso amministratore o rappresentante potrà farsi carico di coordinare tutte le domande di ammissione al contributo, preferibilmente in base ad un progetto unitario, al fine di rendere più efficace la gestione complessiva degli interventi da effettuare sull'edificio. Ciò, in particolare, nei casi in cui coesistano unità immobiliari anche ad uso non abitativo oltre che di proprietà di soggetti diversi.
Salvo i casi di ricostruzione, ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:

a. Gli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa sono di competenza del proprietario della stessa unità.

b. Gli interventi sulle parti non strutturali e impiantistiche comuni sono di competenza del condominio; in particolare lo sono tutti gli interventi che interessano le tamponature sulle facciate esterne e sulle parti comuni interne.

c. Gli interventi su tutte le parti strutturali, siano essi per la riparazione o per il rafforzamento finalizzato al miglioramento sismico, sono di competenza del condominio, il cui rappresentante potrà presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo, secondo quanto disposto dall'art.2 comma 1 dell'OPCM 3790.

In ogni caso gli interventi sulle parti strutturali e non strutturali dovranno permettere di ripristinare l'agibilità sismica dell'intera costruzione e la piena fruibilità delle unità immobiliari e degli immobili di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'OPCM 3790.

Ai fini della piena efficacia dell'intervento sulle parti strutturali e della funzionalità dell'edificio nel suo complesso, il finanziamento degli interventi di competenza del condominio (voci "b" e "c" dell'elenco precedente) è ammissibile anche se non tutte le unità immobiliari ricadono nelle categorie di cui all'art. 1 comma 3 dell'OPCM 3790.

5. Tipologie di intervento ammesse

Coerentemente con gli obiettivi degli interventi richiamati all'art.1 comma 1 dell'OPCM 3790/09, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno finalizzati: a ripristinare le condizioni precedenti all'evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso.

Gli interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, in coerenza con gli art. 8.4.2 e 8.7.4 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.

Ai fini del ripristino della fruibilità dell'immobile e del conseguimento del miglioramento sismico dell'edificio, le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

A.1 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;
A.2 riparazione di elementi strutturali e non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;
A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;
B.1 rinforzo di elementi strutturali finalizzato all'eliminazione di eventuali carenze locali e al conseguimento di un incremento della sicurezza globale dell'edificio, nell'ambito del progetto di miglioramento sismico volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico, ma comunque almeno maggiore del 60%, con un tetto di spesa riferito alla superficie lorda, di 400 euro/mq .

Nell'ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale.
Qualora il tetto di spesa di 400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) risulti insufficiente a raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dovrà dimostrare di aver individuato la soluzione tecnica più idonea ed

economicamente vantaggiosa, descrivendo le cause che ne impediscono di conseguire il livello di sicurezza atteso. In tali casi, qualora le motivazioni addotte risulteranno esaurienti, sarà consentito un innalzamento del tetto di spesa sino a 600 euro/mq. Tale innalzamento verrà automaticamente considerato ammissibile per gli edifici il cui numero di piani è maggiore o uguale a 5, nei soli casi in cui le strutture siano in muratura portante con solai deformabili nel loro piano oppure in cemento armato con danno medio-grave diffuso su più di due terzi dei pilastri o delle travi di uno stesso piano.

Nei casi in cui il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60% di quello di un' edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti non strutturali e degli impianti, superi le spese di demolizione e ricostruzione del fabbricato è ammesso il finanziamento per la ricostruzione dello stesso là dove non vi siano vincoli architettonici o di altra natura.

Per gli interventi, in generale, dovranno essere valutati e curati, oltre alla riparazione degli eventuali danni presenti, gli aspetti seguenti:

- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani di progettazione o costruzione;
- ampliamento di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti, se il danno è attribuibile ad un'insufficiente ampiezza,
- miglioramento del sistema di fondazione, se il danno è attribuibile ad un cedimento fondale localizzato.

Per le strutture in c.a., in particolare, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento della resistenza dei nodi trave-pilastro d'angolo o, più in generale, non confinati e della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi.

Per le strutture in muratura, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari ed angolate, conseguibile attraverso l'applicazione di tiranti;
- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte, conseguibile mediante tiranti;
- sostituzione di architravi e/o rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.

Infine, per le strutture in acciaio, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi strutturali;
- incremento della resistenza dei collegamenti;
- miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna.

Qualunque intervento che modifichi la situazione precedente al sisma (ad esempio spostamento di tramezzi, cambiamento della tipologia di finiture, etc.) non sarà ammesso a finanziamento, se non in quota parte corrispondente alla stima derivante da un computo metrico del corrispondente intervento di ripristino ammissibile al rimborso.

La sostituzione del singolo elemento strutturale fortemente danneggiato sarà ammessa a finanziamento solo se economicamente più conveniente della riparazione.
La situazione pre-evento e la rispondenza dell'intervento al ripristino secondo quanto sopra specificato dovrà essere asseverata dal tecnico incaricato e documentata fotograficamente.
Là dove sono consentiti interventi di miglioramento, è possibile considerare come tali anche quelli che prevedono l'inserimento di sistemi di isolamento sismico o di controventamenti dissipativi, sempre che rispettino i limiti ed i tetti di spesa sopra descritti.

6. Costi imputabili

I costi degli interventi vanno computati con riferimento al prezzario informativo delle opere edili della Regione Abruzzo, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15 giugno 2009, n. 280, BUR n. 33 dell'8 luglio 2009. Per i prezzi non ricompresi in esso potrà farsi l'analisi caso per caso e, in futuro, fare riferimento alle eventuali integrazioni che la Regione dovesse pubblicare.

In particolare per le singole tipologie di intervento dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

- nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali e le tecniche utilizzate dovranno essere compatibili con quelli presenti nell'edificio e, ove possibile, tali da ridurre il rischio per l'incolumità delle persone in caso di terremoto.
- le finiture danneggiate a causa del sisma saranno ripristinate utilizzando materiali e tecniche compatibili con le finiture preesistenti; la spesa ammessa a contributo, qualora non sia possibile certificare costi superiori delle finiture presenti prima del terremoto, non potrà, comunque, superare l'importo relativo a finiture del livello previsto per l'edilizia economica e popolare.
- gli impianti idrici, fognari, elettrici, del gas danneggiati saranno ripristinati con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti e compatibili con le eventuali porzioni di impianto non danneggiate. Dovranno osservarsi le cautele necessarie per evitare futuri danni connessi allo scuotimento sismico.
- il costo della sostituzione completa del singolo elemento strutturale è imputabile fino ad un massimo pari al costo della riparazione,
- Sono considerati ammissibili anche i compensi aggiuntivi conferiti agli Amministratori dei condomini per l'esecuzione dei lavori sopra detti.

7. Documenti per l'ammissione al contributo

I documenti da presentare per la domanda di accesso ai contributi sono quelli indicati nell' OPCM 3790 e, più specificatamente, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di competenza:

- Domanda, redatta in conformità al modello allegato all'Ordinanza, in cui, se l'oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale, andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al rappresentante unico, generalmente individuato nell'Amministratore di Condominio.;

- preventivo di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione del lavoro;
- perizia asseverata del professionista abilitato che attesti:
  a) l'entità del danno subito attraverso la compilazione della scheda AEDES nelle sezioni 1, 2, 3, 4, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate nei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; o la compilazione dell'intera scheda AeDES nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  b) la natura e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, ai sensi dell'art. 1 comma 1;
  c) la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par. 5) e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del par. 5), computando separatamente i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie. Tale quantificazione andrà anche suddivisa per ciascuna proprietà e per la parte condominiale, qualora si tratti di edificio di proprietà condivisa. I costi unitari per le spese condominiali andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive di sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant'altro presente nel fabbricato;
  d) la quantificazione mediante computo metrico estimativo, là dove si possa procedere alla demolizione e ricostruzione, che dimostri la convenienza rispetto all'intervento di miglioramento sismico. In tali casi, quindi, è necessario che venga redatto preliminarmente un progetto di miglioramento sismico su cui valutare i costi dell'intervento.
  e) la congruità del preventivo di spesa.
- perizia giurata del professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascuno scatto fotografico.

Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati utilizzando l'apposito modello allegato ai presenti indirizzi.

8. Documenti di progetto da consegnare

Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario dovrà dare comunicazione, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza al Comune e al Genio Civile della Provincia.

Per gli interventi di miglioramento sismico dovrà essere redatto un calcolo delle strutture, ante e post operam.
Dovrà essere redatto un progetto esecutivo degli interventi riguardanti gli elementi strutturali, corredato di elaborati grafici, report fotografico dello stato di fatto e relazione tecnica che, tra l'altro, illustri le fasi di realizzazione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di collaudo statico.

Nei casi di ricostruzione ex-novo dell'edificio, invece, fermo restando l'obbligo del deposito del progetto presso il Genio Civile, sarà necessario presentare al Comune una DIA avendo acquisito preventivamente tutti i pareri necessari.
Tali interventi potranno essere eseguiti con le procedure ordinarie stabilite dal vigente Regolamento Edilizio e dal D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

9. Esecuzione dei lavori

La corretta esecuzione dei lavori sarà curata dal Direttore dei Lavori, che ne assume la piena responsabilità e che, al termine, ne certifica la regolare esecuzione.
Tale documentazione, congiuntamente a quella amministrativa, concorrerà a giustificare l'erogazione dei contributi da parte dei Sindaci ai sensi dell'articolo 4 della OPCM n. 3790/09 e del comma 1 dell'articolo 7 della OPCM n. 3803/09.

10. Documentazione dei lavori eseguiti

La documentazione da presentare per riscuotere il contributo consisterà in:

- domanda presentata per la richiesta di accesso ai contributi e comunicazione di accoglimento della stessa, quando trasmessa dall'Amministrazione;
- comunicazione di inizio lavori;
- dichiarazione asseverata del professionista abilitato che certifichi la conclusione dei lavori ed attesti:
    a) il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario;
    b) la corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed alla perizia asseverata allegata alla domanda di contributo;
    c) il ripristino dell'agibilità sismica;
    d) la rispondenza al progetto depositato presso il Genio Civile, qualora i lavori riguardino anche elementi strutturali.
    e) Certificato di collaudo dell'intervento di miglioramento sismico eseguito;
- documenti di spesa costituiti da:
    a) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale;
    b) fatture di pagamento;
    c) documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle fatture precedenti;
- rapporto fotografico dello stato post-operam e delle fasi lavorative, con relativa planimetria in cui sia indicato il punto di vista di ciascuna immagine fotografica.

11. Criteri di controllo

I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a campione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'OPCM 3790, sui progetti e sull'esecuzione in corso d'opera, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando allo scopo un responsabile del procedimento. Dei sopralluoghi è redatto apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata la non congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni definite nell'OPCM 3790 e nei presenti Indirizzi o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, in fase di erogazione, con contestuale informativa al Commissario delegato e dandone comunicazione anche agli albi professionali di appartenenza, e di categoria, per i conseguenti provvedimenti.

I controlli, che l'OPCM individua nell'aliquota minima del 30% delle domande presentate, andranno condotti in modo diversificato in relazione agli importi contributivi richiesti. Dei controlli da eseguire, almeno il 50% dovrà riguardare i lavori il cui importo totale è superiore ai 50000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione maggiore di 200 euro/mq), il 30% dovrà riguardare i lavori il cui importo è compreso tra 30000 e 50000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 120 e 200 euro/mq), e la restante parte dovrà essere condotta sugli importi compresi tra 10000 e 30000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 60 e 120 euro/mq). Qualora il numero di controlli da eseguire risultasse maggiore del numero di domande presenti in una generica classe di contributo, tali controlli andranno eseguiti sulle classi di importo immediatamente inferiori. Ai controlli minimi sopra detti, relativi a ciascun trimestre, ne potranno essere aggiunti altri a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Roma, 25 agosto 2009

Il commissario delegato: BERTOLASO

SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTO – OPCM n. 3779 e 3790

A) Caratteristiche edificio Esito di agibilità: ☐ **B-C** (OPCM 3779) ☐ **E** (OPCM 3790)

Superficie lorda complessiva coperta([1]) _ _ _ _ mq Num. di piani _ _ Num. Unità Immobiliari totali _ _

B) Contributo richiesto ai sensi di ☐ art. 1, comma 2 del D.L. 39/2009 ☐ art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009

C) Compilazione delle Sezioni della Scheda AEDES ([2])

ESTRATTO DELLA SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA ([3])

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: ____________

Comune: ____________

Frazione/Località: (denominazione Istat) ____________

1 O via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2 O corso |__|__|__|__| Num. Civico |__|__|__|

3 O vicolo ____________

(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)

Coordinate geografiche (ED50 – UTM fuso

E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| *Fuso*

N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra |__|__|__| Scheda n. |__|__|__|__| Data (giorno mese anno) |__|__| |__|__| |__|__|

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.	Istat Prov.	Istat Comune	N° aggregato	N° edificio
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|__|__|__|__|	|__|__|

Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta ____________

Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta |__|__|__|__|

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|

Particelle |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Posizione edificio 1 O Isolato 2 O Interno 3 O D'estremità 4 O D'angolo

Denominazione edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Uso |S|__|__|

Fotocopia dell'aggregato strutturale o della particella catastale con identificazione dell'edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici					*Età*	*Uso - esposizione*			
N° Piani totali con interrati		***Altezza media di piano*** [m]	***Superficie media di piano*** [m^2]		***Costruzione e ristrutturaz.*** [max 2]	***Uso***	***N° unità d'uso***	***Utilizzazione***	***Occupanti***
						A ❑ Abitativo	|__|__|		
❍1	❍9	1 ❍≤ 2.50	A ❍≤ 50	I ❍400 ÷500	1 ❑ ≤ 1919	B ❑ Produttivo	|__|__|	A ❍ > 65%	
❍2	❍10	2 ❍2.50÷3.50	B ❍50 ÷ 70	L ❍500 ÷650	2 ❑ 19 ÷ 45	C ❑ Commercio	|__|__|	B ❍ 30÷65%	
❍3	❍11	3 ❍3.50÷5.0	C ❍70 ÷ 100	M ❍650 ÷900	3 ❑ 46 ÷ 61	D ❑ Uffici	|__|__|	C ❍ < 30%	
❍4	❍12	4 ❍> 5.0	D ❍100 ÷ 130	N ❍900 ÷1200	4 ❑ 62 ÷ 71	E ❑ Serv. Pub.	|__|__|	D ❍Non utilizz.	
❍5	❍>12		E ❍130 ÷ 170	O ❍1200 ÷1600	5 ❑ 72 ÷ 81	F ❑ Deposito	|__|__|	E ❍In costruz.	
❍6		***Piani interrati***	F ❍170 ÷ 230	P ❍1600 ÷2200	6 ❑ 82 ÷ 91	G ❑ Strategico	|__|__|	F ❍Non finito	
❍7		A ❍0 C ❍2	G ❍230 ÷ 300	Q ❍2200 ÷3000	7 ❑ 92 ÷ 01	H ❑ Turis-ricet.	|__|__|	G ❍Abbandon.	
❍8		B ❍1 D ❍≥3	H ❍ 300÷ 400	R ❍ > 3000	8 ❑ ≥ 2002		***Proprietà***	A ❍Pubblica	B ❍ Privata

Occupanti

100	10	1
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

SEZIONE 3 **Tipologia** (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture orizzontali \ Strutture verticali	Non identificate	Strutture in muratura: A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura irregolare e di cattiva qualità – Con catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità – Con catene o cordoli	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non Identificate	○	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐
2 Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	○	G1	H1
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
4 Travi con soletta **deformabile** (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta **semirigida** (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐	○	☐	☐
6 Travi con soletta **rigida** (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3

Altre strutture	
Telai in c.a.	☐
Pareti in c. a.	☐
Telai in acciaio	☐

REGOLARITA'	Non regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	○	○
2 Disposizione tamponature	○	○

Copertura

1 ○ Spingente pesante
2 ○ Non spingente pesante
3 ○ Spingente leggera
4 ○ Non spingente leggera

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente \ Livello - estensione	DANNO [(1)] D4-D5 Gravissimo > 2/3	D4-D5 1/3 - 2/3	D4-D5 < 1/3	D2-D3 Medio grave > 2/3	D2-D3 1/3 - 2/3	D2-D3 < 1/3	D1 Leggero > 2/3	D1 1/3 - 2/3	D1 < 1/3	Nullo	PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature-tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐		☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○						

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire **Nullo**.

D) Parametri sintetici riguardanti la proprietà dell'immobile

☐ Intero edificio appartenente ad un unico proprietario ☐ Condominio o comunione

E) Oggetto e tipologia dell'intervento strutturale previsto

☐ Nessuno ☐ Riparazione ☐ Rafforzamento locale ([4]) ☐ Miglioramento([5]) ☐ Demolizione e ricostruzione

F) Oggetto dell'intervento

☐ Intero edificio ☐ Parti condominiali ☐ Porzione di edificio (unità immobiliare)

Nel caso di intervento relativo <u>all'intero edificio</u> o alle <u>parti condominiali</u>, compilare la seguente tabella. Il costo unitario riportato nella colonna h non può superare il tetto previsto negli indirizzi per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
Superficie lorda coperta complessiva [mq] ([1])	**Costo di riparazione [€]**	**Costo di rinforzo locale [€]**	**Spese tecniche [€]**	**Eventuale compenso Amministr. [€]**	**Costo totale (b+c+d+e) [€]**	**Costo unitario totale (f/a) [€/mq]**	**Costo unitario di rinforzo locale {c + (d+e)·c/(b+c)}/a [€/mq]**

Nel caso di intervento relativo a porzioni di edificio (unità immobiliarI), compilare la tabella seguente, riportando in ogni rigo l'identificazione dell'unità immobiliare alla quale si riferiscono i costi tramite le generalità del richiedente.

	a	*b*	*d*	*f*	*g*
Unità immobiliare (generalità del richiedente)	**Superficie lorda coperta [mq] ([1])**	**Costo di riparazione [€]([6])**	**Spese tecniche [€]**	**Costo totale (b+d) [€]**	**Costo unitario totale (f/a) [€/mq]**

G) Parametri sintetici indicativi dei lavori previsti

Nella tabella specificare gli elementi su cui si interviene (rigo A), la tipologia di intervento (rigo B), la tecnologia o il materiale utilizzato, la percentuale degli elementi dell'edificio interessata dalla tipologia di intervento ed eventuali note esplicative.

A	**Elementi interessati dagli interventi**	1 ☐ fondazioni 2 ☐ travi 3 ☐ pilastri / setti	4 ☐ nodi trave/pilastro 5 ☐ scale 6 ☐ murature portanti	7 ☐ solai, archi e volte 8 ☐ coperture 9 ☐ giunti tecnici	10 ☐ Tamponature e partizioni 11 ☐ impianti 12 ☐ altro______
B	**Tipologia di intervento**	1 ☐ riparazione 2 ☐ sostituzione (parte/tutto) 3 ☐ aumento resistenza 4 ☐ ampliamento fondazioni	5 ☐ sottofondazioni profonde 6 ☐ aumento duttilità 7 ☐ incremento collegamenti 8 ☐ realizzazione collegamenti	9 ☐ aumento rigidezza solai nel piano 10 ☐ eliminazione spinte di archi, tetti, etc 11 ☐ riduzione masse 12 ☐ ampliamento giunti tecnici	13 ☐ collegamento giunti tecnici 14 ☐ intonaco retinato su tamp./partizioni 15 ☐ collegamento fodere tamponature 16 ☐ altro______
C	**Tecnologia o materiale utilizzata**	1 ☐ cls 2 ☐ resine o malte speciali 3 ☐ barre, fili o nastri acciaio	4 ☐ profili e/o piatti metallici 5 ☐ fibre e/o compositi 6 ☐ reti leggere metalliche	7 ☐ reti leggere in fibra 8 ☐ isolamento sismico (miglioramento) 9 ☐ controventi dissipativi (miglioramento)	10 ☐ intonaci speciali 11 ☐ altro______

		Elemento (rigo A)	Intervento (rigo B)	Tecnologia o materiale (rigo C)	Percentuale degli elementi (') interessati dall'intervento	Note
D	**Stima dell'estensione degli interventi su ciascuna tipologia di elemento in rapporto al totale degli elementi della struttura**	|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______
		|__|__|	|__|__|	|__|__|	|__|__|__| %	______

H) Determinazione dell'entità del miglioramento sismico complessivo dell'edificio (solo OPCM 3790, nel caso si adotti l'intervento di miglioramento)

Gli indirizzi collegati all'OPCM 3790/2009, al paragrafo 3, definiscono e chiariscono le condizioni per le quali, nel caso di edifici con esito di agibilità E, è possibile ottenere il rimborso di interventi di miglioramento sismico, in relazione allo stato di danneggiamento e al livello di sicurezza pre-sisma dell'edificio. Gli interventi di miglioramento sismico si eseguono in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14.1.08), effettuando due valutazioni della sicurezza: la prima è relativa allo stato dell'edificio in condizioni pre-sisma, la seconda dopo l'effettuazione degli interventi. E' così possibile determinare lo stato iniziale e l'incremento di sicurezza conseguito con gli interventi.
Per semplicità la valutazione si sintetizza in termini di picco di accelerazione orizzontale <u>del terreno</u> (PGA) che può essere sostenuto dall'edificio rispettando lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Esso rappresenta la "capacità" dell'edificio (PGA_{CLV}), che va confrontata con la "domanda" (PGA_{DLV}), ossia con il picco di accelerazione che nel sito in cui l'edificio è posto ha una probabilità di essere superato pari al 10% in un tempo pari al periodo di riferimento dell'opera([9]). Per costruzioni ordinarie e di importanza corrente, quali gli edifici privati ad uso abitativo, il periodo di riferimento è pari a 50 anni e, quindi, l'accelerazione che rappresenta la domanda è caratterizzata da una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.
Nella tabella seguente vanno specificati i parametri che caratterizzano la domanda.

Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica([10])			
	Stato limite	**Accelerazione (g)**	**T_{RD} (anni)**
	Stato limite di salvaguardia (SLV)	PGA_{DLV} |__|.|__|__|__|	T_{RDLV} |__|__|__|__|

Le NTC08 consentono di effettuare l'analisi della struttura e le relative verifiche di sicurezza utilizzando metodi diversi. Nella seguente tabella occorre specificare quello adottato.

Tipo di analisi strutturale (Circolare applicativa delle NTC08, n. 617 del 2 febbraio 2009, punto C8.7.2.4)
☐Statica lineare con spettro elastico ☐Statica lineare con fattore q ☐ dinamica modale con fattore q ☐ statica non lineare ☐dinamica non lineare ☐altro ____________
Nel caso di analisi statica lineare o dinamica modale con fattore q specificare il valore del fattore di struttura **q**= |__|.|__|__|

Poiché il raggiungimento dello stato limite può avvenire secondo modalità diverse e interessando elementi strutturali diversi, occorre che venga riportato nella tabella seguente il valore della PGA_{CLV} corrispondente alla singola modalità. Ovviamente il valore da assumere per l'intera struttura, con cui valutare l'indicatore di rischio, è il minimo tra tali valori.

Nella seguente tabella occorre riportare i parametri della capacità in termini di PGA e (facoltativamente) di periodo di ritorno T_R , compilando le caselle corrispondenti al tipo di materiale della struttura e al metodo di analisi utilizzato.

<table>
<tr><th colspan="10">Capacità: accelerazione orizzontale di picco al suolo e periodo di ritorno</th></tr>
<tr><td>MATERIALE</td><td colspan="3">☐ Calcestruzzo armato ☐ acciaio ☐ altro ______</td><td colspan="4">☐ muratura ☐ cinematismo ☐altro ______________</td><td>Terreno di fondazione</td><td></td></tr>
<tr><td>VERIFICA DI</td><td>Meccanismi fragili (taglio, nodi)</td><td>Meccanismi duttili (flessione, pressoflessione)</td><td>Rotazione rispetto alla corda</td><td>Resistenza nel piano del pannello</td><td>Resistenza fuori piano del pannello</td><td>Deformazione nel piano del pannello</td><td>Cinematismo</td><td>Capacità limite del terreno</td><td></td></tr>
<tr><td>PGA_{CLV} (g)</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td rowspan="2">Prima dell'intervento</td></tr>
<tr><td>T_{RCLV} (anni)</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td></tr>
<tr><td>PGA_{CLV} (g)</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td>|__|.|__|__|__|</td><td rowspan="2">Dopo l'intervento</td></tr>
<tr><td>T_{RCLV} (anni)</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td><td>|__|__|__|__|</td></tr>
</table>

Il rapporto fra capacità e domanda viene definito indicatore di rischio: se il suo valore è pari ad 1 vuol dire che la struttura ha il livello di sicurezza previsto dalle NTC08, se è inferiore ad 1 il livello di sicurezza è inferiore a quello di una struttura adeguata. Il livello di sicurezza pre-sisma espresso attraverso l'indicatore di rischio insieme al danno riscontrato, determina, nella OPCM 3790, il tipo di intervento (miglioramento o rafforzamento locale) ammesso a rimborso.

Nella seguente tabella occorre riportare l'indicatore di rischio prima e dopo l'intervento.

<table>
<tr><th colspan="3">Indicatore di rischio: Rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA</th></tr>
<tr><td></td><td>α_{uv} = |__|.|__|__|__| =(PGA_{CLV}/PGA_{DLV})</td><td>**Prima dell'intervento**</td></tr>
<tr><td></td><td>α_{uv} = |__|.|__|__|__| =(PGA_{CLV}/PGA_{DLV})</td><td>**Dopo l'intervento**</td></tr>
</table>

G) Commenti sulle ragioni delle scelte effettuate

____

____

____

____

____

H) Note esplicative

(1) Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie lorda coperta di una unità immobiliare è data dalla somma della superficie calpestabile coperta dell'unità e della superficie occupata da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi di competenza dell'unità stessa.

(2) Per la corretta compilazione del paragrafo C) fare riferimento al manuale di compilazione della Scheda AEDES con le seguenti avvertenze: La sezione 1 della scheda va compilata qualunque sia l'oggetto dell'intervento (intero edificio, parti condominiali o porzione di edificio), con esclusione del numero scheda e squadra nell'identificativo del sopralluogo (campita), le sezioni 2, 3 e 4 vanno compilate solo se l'oggetto dell'intervento è un intero edificio o le parti condominiali dello stesso, in quanto le informazioni sulla tipologia sono riferite all'edificio e così pure i danni alle componenti strutturali. Il tecnico incaricato deve ricompilare le sezioni 2, 3, 4 non copiando la scheda a suo tempo compilate nei rilievi di agibilità ma in base al giudizio personale su quanto effettivamente rilevato nei rilievi finalizzati alla progettazione degli interventi.
Non è necessario riportare il numero della squadra e della scheda del rilievo di agibilità.
Le coordinate geografiche sono facoltative se è riportato il codice di aggregato o il riferimento catastale.

(3) Come chiarito con la circolare Di.Coma.C. prot. 30549 del 25/7/09, gli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3779 del 6.6.2009 prevedono che "il danno deve essere valutato conformemente ai criteri della scheda AeDES, di cui all'OPCM n. 3753/09; il tecnico incaricato della progettazione dei lavori provvederà quindi , a compilarla per le sezioni da 1 a 4 e ad allegarla alla relazione ponendo chiaramente in evidenza la coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati. E' chiaro, quindi, che il tecnico incaricato della progettazione deve valutare il danno autonomamente secondo i criteri previsti dalla scheda AeDES, in particolare nella sezione 4. Il progettista, inoltre, deve preoccuparsi di identificare la tipologia strutturale al fine di scegliere le tecniche di intervento più opportune. In questo può, come primo orientamento, utilizzare i criteri riportati nella sezione 3 della scheda e nella corrispondente sezione del manuale, anche ai fini della previsione di eventuali rafforzamenti locali. In questo modo tali orientamenti saranno espressi in linguaggio omogeneo tra tutti i professionisti. Questi ultimi dovranno anche

approfondire, secondo quanto riportato nelle pertinenti Ordinanze, Indirizzi e Norme Tecniche di riferimento, il rapporto del danno con eventuali carenze osservate, l'effettiva geometria della struttura, i dettagli costruttivi, le caratteristiche dei materiali , gli eventuali modelli di calcolo atti a supportare la progettazione degli interventi."

(4) L'OPCM 3779 prevede la copertura degli oneri per gli interventi sugli elementi strutturali, condotti per conseguire un rafforzamento locale. Essi sono finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell'edificio e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione. In tali casi non è richiesta l'analisi sismica dell'intera costruzione ma solo la valutazione dell'incremento di sicurezza, in termini di resistenza e/o di duttilità, della parte strutturale su cui si interviene. Inoltre non è richiesto il collaudo statico al termine dei lavori sulle strutture.

(5) L'OPCM 3790 prevede la copertura degli oneri per la riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o la ricostruzione di edifici distrutti Nel caso di intervento di miglioramento sismico occorre che sia determinato il livello di sicurezza iniziale della struttura in condizioni pre-sisma ed il miglioramento conseguito attraverso gli interventi.

(6) Nel caso di OPCM 3779 il costo di riparazione si riferisce agli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa e ad eventuali interventi di riparazione delle parti strutturali interne alle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, effettuati direttamente dal proprietario della singola unità e comunicati al rappresentante del condominio. Nel caso di OPCM 3790 il costo di riparazione si riferisce solo agli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa.

(7) La percentuale di elementi interessati viene calcolata come rapporto fra l'estensione degli elementi interessati da quel tipo di intervento e l'estensione complessiva degli elementi: ad esempio per le tamponature (Codice elemento 10) sulle quali si applichi intonaco retinato (codice intervento 13) si riporta il rapporto, espresso in percentuale, fra i metri quadrati di tamponature trattate con quel tipo di intervento ed i metri quadrati di tamponature presenti nell'edificio. Per i pilastri (codice elemento 3) sui quali si attuino interventi di aumento della duttilità (codice intervento 4) si riporterà il rapporto fra il volume dei pilastri sui quali si è intervenuti ed il volume totale dei pilastri dell'edificio, calcolato anche in maniera approssimata, con la possibilità, nel caso di dimensioni paragonabili per i pilastri dei differenti piani e fili, di semplificare il calcolo in termini di rapporto fra il numero di pilastri su cui si interviene ed il numero totale di pilastri.

(8) Quando un tipo di intervento non è previsto dall'OPCM (p.es. l'adeguamento sismico nell'OPCM 3790) è comunque possibile adottarlo se gli oneri necessari per attuarlo sono sostenuti dal beneficiario.

(9) Il periodo di riferimento V_R è dato, in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08), di cui alD.M. 14.01.08, dal prodotto della vita nominale (V_N), per il coefficiente d'uso (C_u): $V_R = C_u V_N$.
VN è definita in relazione alle esigenze di durabilità della stessa, in sostanza V_N è pari all'intervallo che intercorre tra due interventi di manutenzione straordinaria ed è legato al costo o all'importanza dell'opera;
C_u è un coefficiente definito in relazione all'esigenza di garantire livelli di protezione sismica differenziati in funzione dell'uso dell'opera e delle

conseguenze di un suo fallimento.
L'accelerazione che provoca nella struttura il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita è inteso come quel valore di ancoraggio dello spettro elastico o di progetto, relativo al suolo effettivamente presente nel sito su cui sorge l'opera da verificare, che provoca il superamento dello stato limite SLV. Tale valore è definito come PGA_{DLV} e tiene conto della posizione del sito in cui l'opera è localizzata e della risposta locale del suolo.

(10)Le NTC08 assumono che le occorrenze degli effetti dei terremoti (in particolare delle accelerazioni massime) possano essere rappresentate come fenomeni stazionari per i quali sussiste una relazione fra probabilità di superamento dell'accelerazione (p_{VR}), periodo di riferimento (V_R) e periodo di ritorno dell'accelerazione (T_R) espressa da: $T_R = - V_R/\ln(1-p_{VR})$. Il periodo di ritorno dell'accelerazione è un altro possibile indicatore della domanda e della capacità: può essere visto come l'intervallo di tempo medio fra due eventi caratterizzati dal corrispondente valore di accelerazione massima al suolo. La compilazione delle caselle relative a tale parametro è comunque facoltativa.

ALLEGARE :

progetto esecutivo degli interventi riguardanti gli elementi strutturali, corredato di elaborati grafici, report fotografico dello stato di fatto e relazione tecnica che, tra l'altro, illustri le fasi di realizzazione dei lavori (vedi Indirizzi OPCM 3779 e OPCM 3790, par. 8)

09A10455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 agosto 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Emmanouil Apostolakis, Console generale della Repubblica Ellenica a Napoli.

09A10456

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'Arciconfraternita della SS. Trinità dei Convalescenti e dei S.S. Cosimo e Damiano ai Banchi Nuovi, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta l'Arciconfraternita della SS. Trinità dei Convalescenti e dei S.S. Cosimo e Damiano ai Banchi Nuovi, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita dei Cavalieri Togati Dottori della Maternità di Maria Vergine nella Chiesa di S. Nicolò della Carità, con sede in Napoli.

09A10322

Estinzione dell'Arciconfraternita di S. Maria della Lettera, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta l'Arciconfraternita di S. Maria della Lettera, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte a favore della Parrocchia dei SS. Francesco e Matteo, con sede in Napoli e in parte a favore dell'Arciconfraternita di S. Filippo Neri a Chiaia, con sede in Napoli.

09A10323

Estinzione della R. Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e SS. Giovanni e Paolo agli Ottocalli, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e SS. Giovanni e Paolo agli Ottocalli, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo, con sede in Napoli e in parte alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo, con sede in Napoli.

09A10324

Estinzione della Reale Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e S. Gioacchino Soprammuro al Carmine, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Reale Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e S. Gioacchino Soprammuro al Carmine, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita dei Cavalieri Togati Dottori della Maternità di Maria Vergine nella Chiesa di S. Nicolò della Carità, con sede in Napoli.

09A10325

Estinzione dell'Arciconfraternita di S. Maria della Natività dei Servi di Maria, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta l'Arciconfraternita di S. Maria della Natività dei Servi di Maria, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita dei Cavalieri Togati Dottori della Maternità di Maria Vergine nella Chiesa di S. Nicolò della Carità, con sede in Napoli.

09A10326

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Casoria, già in Arzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Casoria (Napoli), già in Arzano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Agrippino, con sede in Arzano (Napoli) e in parte alla Confraternita della SS. Trinità, con sede in Casoria (Napoli), frazione Casavatore.

09A10327

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Casoria (Napoli)

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Casoria (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita della SS. Trinità, con sede in Casoria (Napoli).

09A10328

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto «Vetmulin 450 mg/g» granulato per uso in acqua da bere per suini.

Decreto n. 95 del 23 luglio 2009

Procedura decentrata n. BE/V/0015/001/DC

Prodotto medicinale per uso veterinario VETMULIN 450 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street, officina responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103958017.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: tiamulina 364,2 mg (pari a tiamulina idrogeno fumarato 450,0 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae sensibile alla tiamulina. Per la polmonite enzootica causata da Mycoplasma hyopneumoniae sensibile alla tiamulina.

Tempi di attesta: suini: carni e visceri 5 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A10320

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto «Vetmulin 20 g/kg» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Decreto n. 97 del 24 luglio 2009

Procedura decentrata n. IE/V/0214/001/DC

Prodotto medicinale per uso veterinario VETMULIN 20 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street, officina responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104003013;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104003025.

Composizione: ogni kg contiene:

principio attivo: tiamulina 16,2 g (pari a tiamulina idrogeno fumarato 20 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae sensibile alla tiamulina, quando la malattia e presente a livello di gruppo.

Tempi di attesa: carne e visceri 7 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo incorporazione nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi (se conservato ad una temperatura inferiore ai 25°C).

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A10321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl Palatable Tablets».

Provvedimento n. 139 del 17 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL PALATABLE TABLETS.

Tutte le confezioni - A.I.C. numero 103559.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina, Via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 42 a 1 - estensione periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmozonol»

Provvedimento n. 140 del 17 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario PULMOZONOL nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101577017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101577029.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1ère Avenue 2065m L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Oggetto: modifica specie di destinazione e consequenziali.

A seguito della procedura di rinnovo l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è stata così modificata:

specie di destinazione: da «equino» a «equino non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano». Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono:

bovini, suini, equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovini e caprini.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovini, suini, ovini e caprini:

carne: 24 ore dall'ultimo trattamento;

bovini, ovini e caprini:

latte: 24 ore (2 mungiture) dopo l'ultimo trattamento.

Il prodotto non deve essere somministrato ad equini destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. Per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Uso non consentito in equine che producono latte per il consumo umano.

Par. 4.4 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - Avvertenze:

«Il prodotto non deve essere somministrato ad equini allevati a scopo alimentare. Per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano».

È autorizzata altresì la modifica del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta concernente l'inserimento della dizione:

«dopo la prima apertura, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene la modifica delle specie di destinazione, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Avinew»

Provvedimento n. 141 del 17 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVINEW.

Tutte le confezioni A.I.C. n.102922.

Titolare: Merial Italia SpA con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni d'uso alla specie pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

La specialità medicinale per uso veterinario sopraindicato è ora destinato alle seguenti specie animali:

polli da carne;

pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Tempo di attesa: carni, visceri ed uova: zero giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Voren»

Provvedimento n. 142 del 20 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN sospensione iniettabile, nelle confezioni:

flacone 15 ml - A.I.C. n. 100206010;

flacone 50 ml - A.I.C. n. 100206022;

flacone 10 ml - A.I.C. n. 100206034.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Lo. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: Variazione Tipo IB n. 42 b: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta alle condizioni di conservazione approvate della frase: «non conservare a temperatura superiore ai 25°C».

Pertanto le condizioni di conservazione ora autorizzate sono:

«Proteggere dal gelo. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 10% premix».

Provvedimento n. 144 del 22 luglio 2009

Medicinale per uso veterinario DENAGARD 10% premix.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102680042;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102680055;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102680030;

sacco/fustino da 25 kg - A.I.C. n. 102680016;

sacco/fustino da 30 kg - A.I.C. n. 102680028.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health SpA con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo II - utilizzo in galline in deposizione e definizione relativo tempo di attesa per le uova;

2) variazione tipo IB n. 42 a1 - estensione del periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'utilizzo del medicinale veterinario in galline in deposizione con un tempo di attesa per le uova di zero giorni.

Si autorizza, inoltre, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 48 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10319

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per la produzione di idrogeno sito nei comuni di Melilli e di Priolo Gargallo - Air Liquide Italia Produzione S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000975 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., con sede in Milano, Via Capecelatro 69, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per la produzione di idrogeno ubicato nel polo industriale di Priolo Gargallo-Melilli (Siracusa), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10307

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Bari - Enel Produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000972 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Bari, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10308

Integrazione dell'autorizzazione unica 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 relativa alla centrale termoelettrica sita nel Comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord, limitatamente ad alcuni aspetti dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto - Enel Produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000970 del 3 agosto 2009, è stata integrata, limitatamente ad alcuni aspetti dell'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, per la centrale termoelettrica sita nel Comune di Civitavecchia (Roma), località Torrevaldaliga Nord, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10309

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ostiglia – E.ON Produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000976 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla società E.ON Produzione S.p.A., con sede in Roma, via Mangili 9, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ostiglia (Mantova), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10310

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ponti sul Mincio - A2A S.p.a. e AGSM Verona S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000969 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alle Società A2A S.p.A. (già ASM Brescia S.p.A.) e AGSM Verona S.p.A., con sede rispettivamente in Brescia, via Lamarmora 230 ed in Verona, Lungadige Galtarossa 8, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ponti sul Mincio (Mantova), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10311

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ferrara -società EniPower Ferrrara S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000971 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla Società EniPower Ferrara S.r.l., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Vanoni 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ferrara, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10312

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati sita nel Comune di Venezia - Edison S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000973 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla società Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati ubicata a Porto Marghera nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10313

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Piacenza - Edipower S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000974 del 3 agosto 2009, è stata rilasciata alla società Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Bonaparte 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Piacenza, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A10314

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Approvazione dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, e successiva cancellazione dal registro imprese ai sensi dell'articolo 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma. del codice civile. (Determinazione n. 999 del 14 agosto 2009).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Determina:

1. Di approvare il seguente elenco composto da numero tre società cooperative in liquidazione per la cancellazione delle medesime dal registro imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

Euro Job. Società soc. coop a r.l. in liquidazione con sede in Storo - Via Cambini, 21 - codice fiscale n. 03658660281, REA n. 188158;

G.I - Gestioni integrate Piccola S.c. a r.l in liquidazione con sede in Pergine Valsugana - Via Dante, 1 - codice fiscale 01505890226, REA n. 142221;

Antica Mecla piccola soc. coop a r.l. in liquidazione con sede in Sanzeno - Via Nazionale, 51/B, codice fiscale n. 01525010227, REA n. 143313.

2. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva dopo la pubblicazione, dando atto che la stessa non comporta alcun impegno di spesa;

3. Di dare atto che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determina, i creditori e gli altri interessati possono presentare al presente Servizio commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione;

4. Di dare che trascorso il suddetto termine, si provvederà a dare comunicazione al conservatore del registro imprese di Trento perché provveda alla cancellazione delle società cooperative ricomprese nel presente elenco dal registro medesimo;

5. Di comunicare la presente determinazione alle cooperative interessate.

09A10357

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° settembre 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "B59", "16F", "1W8", "I44", "M39" e "P24".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie "B59", "16F", "1W8", "I44", "M39" e "P24" non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "B58", "16E", "1V8", "I43", "M38" e "P23'.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A10372

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-201) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.